

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE  
PREVENZIONE

Classificazione della D.C. Prevenzione	
Processo:	Assistenza e Consulenza.
Macroattività:	Finanziamenti alle imprese
Attività:	Indirizzi normativi e operativi
Tipo Doc.	Note operative di coordinamento
Fascicolo:	ISI
Sottofascicolo:	sospensione termini

Alle Strutture centrali e territoriali

Alla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Alla Consulenza tecnica edilizia

Alla Direzione centrale per l'organizzazione digitale

Alla Avvocatura generale

Al Servizio ispettorato centrale

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei termini di cui agli Avvisi pubblici ISI.

Facendo seguito alle precedenti note del 26 marzo u.s. e del 14 aprile u.s. – rispettivamente ns. prot. nn. 948 e 1113 - si forniscono le seguenti indicazioni sulla proroga dei termini amministrativi, come di seguito rappresentato.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e pertanto sino al 31 luglio 2020.

Con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00035)*" sono disciplinati, in termini generali in funzione di successivi e specifici provvedimenti, vari aspetti tra i quali la tipologia di misure adottabili chiarendo che le stesse vanno applicate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, ripetibili e modificabili anche più volte fino

al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto, al comma 1, che *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*.

L'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020"*.

Considerata l'emergenza sanitaria in atto e le misure di contenimento della diffusione del virus e del contagio, l'Istituto prorogava fino al 15 maggio 2020, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, già disposta sino al 15 aprile dal comma 1, art. 103, del precedente decreto legge n. 18/2020.

In ogni caso, l'Istituto ha adottato ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, anche con il ricorso al lavoro agile, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto.

Tuttavia, al fine di scongiurare che le difficoltà operative connesse all'emergenza sanitaria possano dar luogo a decadenze in danno delle imprese beneficiarie del finanziamento, si ritiene opportuno operare per le attività concernenti gli Avvisi pubblici ISI una proroga dei termini per motivazioni di forza maggiore connesse all'emergenza in argomento, come di seguito specificato.

#### **Fase di verifica tecnico – amministrativa.**

Fermo restando, in via generale, il rispetto dei termini previsti dall'Avviso pubblico, è consentito alle Strutture, anche al termine del periodo di proroga previsto in virtù degli

articoli 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e, fino al perdurare dello stato di emergenza, valutare la riapertura dei termini previsti nel bando a seguito di istanza delle imprese incorse in decadenza per motivazioni connesse all'emergenza sanitaria in atto.

### **Fase di realizzazione del progetto e rendicontazione.**

Con riferimento ai termini di realizzazione del progetto, il Bando Isi dispone che, in caso di ammissione al finanziamento, il progetto<sup>1</sup> deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico-amministrativa e che consiste nel provvedimento di ammissione.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

Tuttavia, le Strutture territoriali valuteranno, in deroga a quanto previsto dal bando, la proroga di detto termine, a richiesta dell'azienda che non è stata in grado di ottemperare a tale prescrizione per difficoltà connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Pertanto anche al termine del periodo di sospensione dei termini amministrativi, previsti in virtù del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23, ai fini del computo del periodo utile per la realizzazione del progetto si terrà conto delle disposizioni sull'interruzione delle attività produttive o di oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi.

Ne consegue che la Struttura, a fronte di richiesta dell'impresa pervenuta entro il periodo di durata dello stato di emergenza, potrà prorogare il termine previsto per la realizzazione del progetto e sua rendicontazione, la cui scadenza, tenuto conto delle sospensioni accordate in virtù del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23 e di quella ulteriore eventualmente concessa per le suddette cause di forza maggiore, potrà essere successiva allo stato di emergenza come dichiarato dalle Autorità preposte.

---

<sup>1</sup> Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, ad esempio di mezzi agricoli, per la realizzazione del progetto si intende il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Fermo restando la possibilità per l'impresa beneficiaria di rispettare i tempi massimi previsti originariamente dal Bando per la realizzazione e rendicontazione, tale disposizione è volta a evitare l'applicazione della sanzione della revoca della concessione a fronte della mancata osservanza del termine per le cause di forza maggiore dette in precedenza.

Rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione:

- imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore proroga già concesso;
- imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnica – amministrativa, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica.

### **Polizza fideiussoria.**

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

A riguardo, si suggerisce a seguito della sospensione dei termini di decorrenza della realizzazione di proporre all'impresa di rinviare la richiesta di anticipazione evidenziando che diversamente la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.

Inoltre, in relazione alle disposizioni, presenti nelle norme citate in premessa, che esortano le imprese e gli istituti ad introdurre massicciamente il lavoro agile nella organizzazione del lavoro, si ritiene utile evidenziare che è possibile accettare la polizza fideiussoria firmata digitalmente. Al riguardo, si precisa che tale documento digitale in formato originale deve essere trasmesso, via pec, dall'indirizzo dell'istituto assicuratore a quello della sede Inail competente e che, preferibilmente, sia accompagnata da un valido documento digitale, anch'esso firmato da cui si evinca il ruolo aziendale ed i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

### ***Modalità di applicazione della sospensione dei termini.***

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di

parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si dovrà tener conto dei periodi di sospensione pubblicati sul portale istituzionale in virtù degli articoli 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e di quelli concessi successivamente al 15 maggio a seguito di istanza dell'impresa.

In particolare, sia per l'Istituto che per i privati che debbano intervenire in un procedimento Isi, l'eventuale mancato rispetto delle tempistiche procedurali ordinarie, nel periodo emergenziale indicato non può generare decadenze o inadempimenti, qualora derivanti da cause connesse all'emergenza sanitaria in atto, come sopra precisato.

- § -

Nella consueta pagina del portale dell'Istituto,<sup>2</sup> dedicata agli incentivi alle imprese, verrà data evidenza delle disposizioni che hanno impatto sul procedimento amministrativo Isi nel periodo emergenziale.

Il Direttore centrale  
Ing. Ester Rotoli

---

<sup>2</sup><https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.html>